

Le istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette



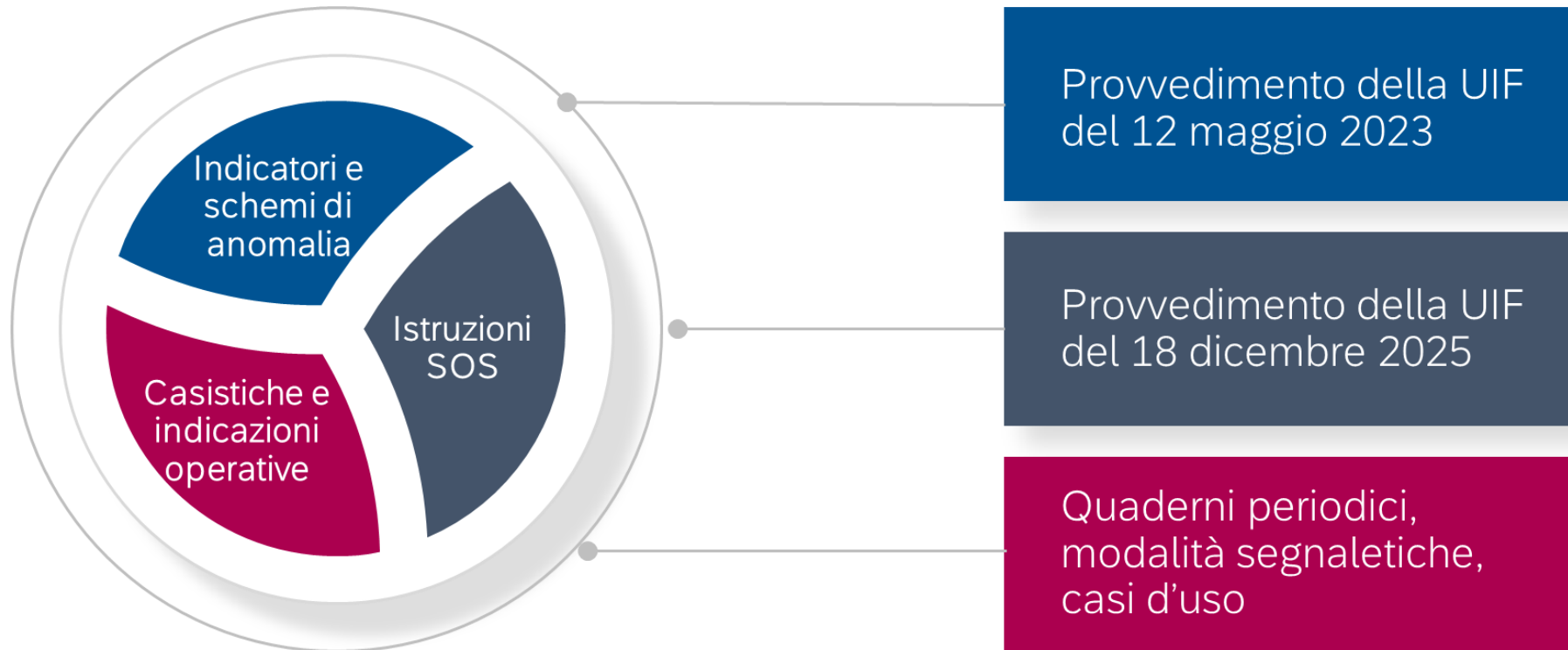
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Irene Cesarotto

Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

Gli strumenti «normativi» della UIF per orientare la qualità della collaborazione attiva



*Esigenza di **aggiornamento** e **sistematizzazione** delle istruzioni rispetto a **contesti** segnalati sempre **più complessi**; necessità di orientare la collaborazione attiva verso la **crescita della qualità***

Il primo passo: gli indicatori di anomalia

(Provvedimento del 12 maggio 2023: indicatori applicabili dal 1° gennaio 2024)

Unico provvedimento per tutte le categorie di soggetti obbligati

Valorizzare autovalutazione e responsabilizzare

Attenzione alla qualità: cosa non è sufficiente e cosa è necessario per effettuare una SOS

Analisi e valutazione delle operatività; strumenti di selezione (artt. 4 e 5 del Provvedimento)



Ai fini del sospetto è necessario descrivere le circostanze soggettive e oggettive unitamente alle valutazioni compiute

Ciascun **indicatore** è articolato in **sub-indici** che costituiscono **esemplificazioni dell'indicatore** di riferimento

Gli Organismi di autoregolamentazione *“possono fornire supporto [...] ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta”*

Non sussiste **sospetto** in presenza di una **giustificazione**; i destinatari possono valutare anche **ulteriori comportamenti** che, sebbene **non descritti**, siano tali da generare in concreto profili di sospetto, anche tenuto conto della **continua evoluzione** delle operatività rilevanti

Circostanze **oggettive** (ad es. la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) **ovvero soggettive** (ad es. la coerenza con il profilo del cliente) **presenti nell'indicatore**, seppure non specificamente espresse, **si intendono sempre richiamate nei relativi sub-indici**



Analisi dei principali indicatori per i commercialisti – ottobre 2024

Il secondo passo: le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

La UIF emana ISTRUZIONI - art. 6, comma 4, lett. d), e 35, comma 3 -	pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
	avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati
	sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle SOS
	sulla relativa tempistica
	sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
	per la rilevazione e la segnalazione al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle operazioni sospette

Confronto interno alla UIF (obiettivi, metodi, proposte)

2024



2025

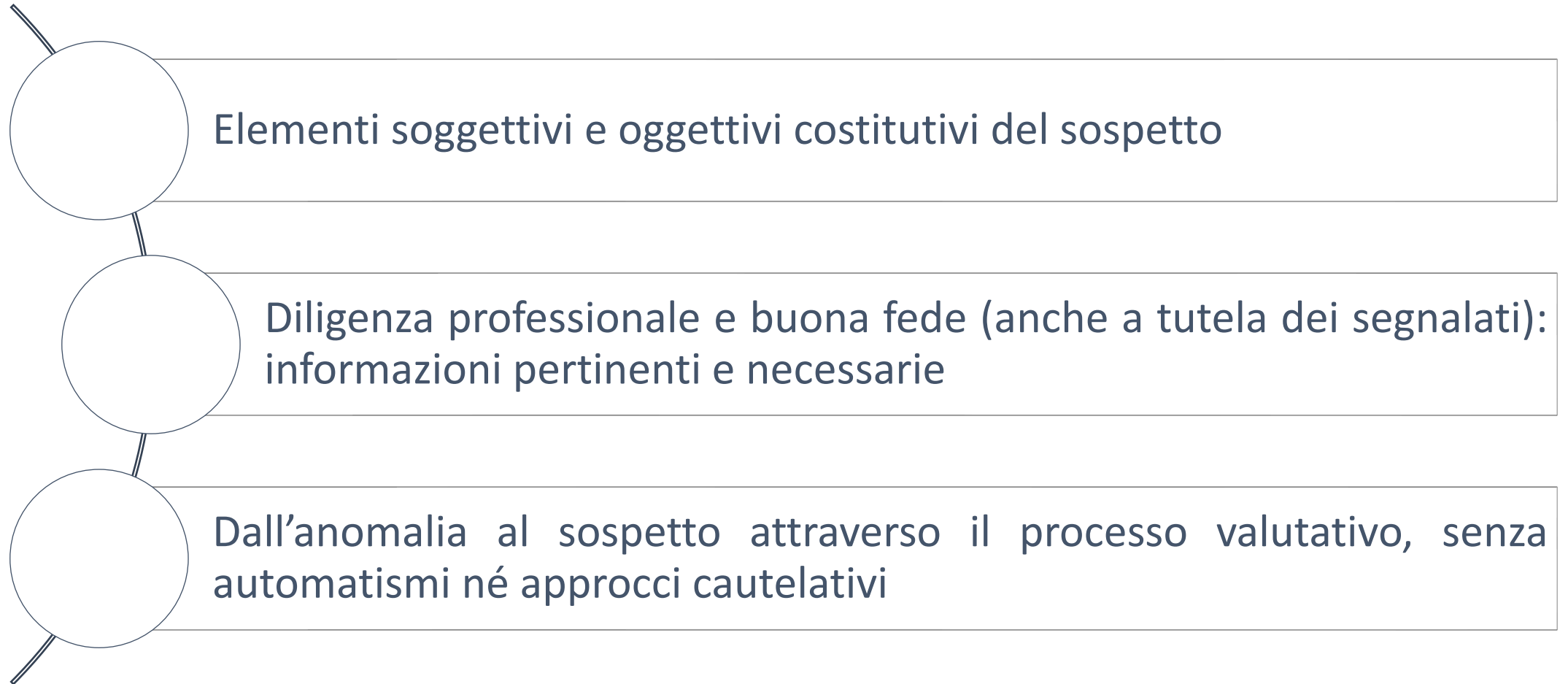


Confronto interistituzionale,
consultazione pubblica e
PROVVEDIMENTO
DEL 18 DICEMBRE 2025
(G.U. 302 del 31.12.2025)

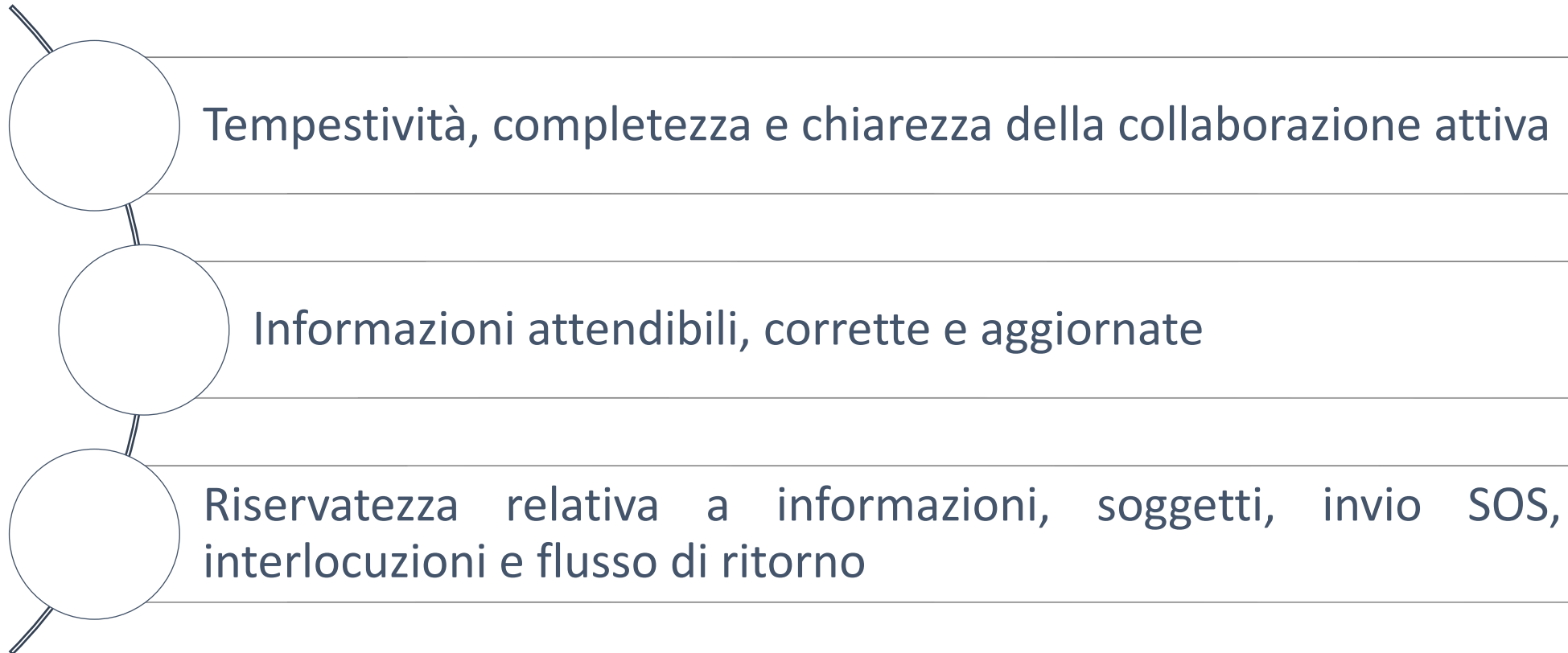
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO 2026



PRINCIPI GENERALI



PRINCIPI GENERALI



Le fasi della collaborazione attiva

-  Individuazione delle anomalie 
-  Esame delle anomalie 
-  Segnalazione delle operazioni sospette 



INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE



Selezione delle operatività significative in base al rischio



Modalità proporzionate in base a caratteristiche, attività e complessità organizzativa



Valorizzazione delle "informazioni a disposizione"



Fonti di informazione anche pubblicamente accessibili, purché attendibili, indipendenti e aggiornate



Monitoraggio nel continuo e complessiva conoscenza maturata sul soggetto

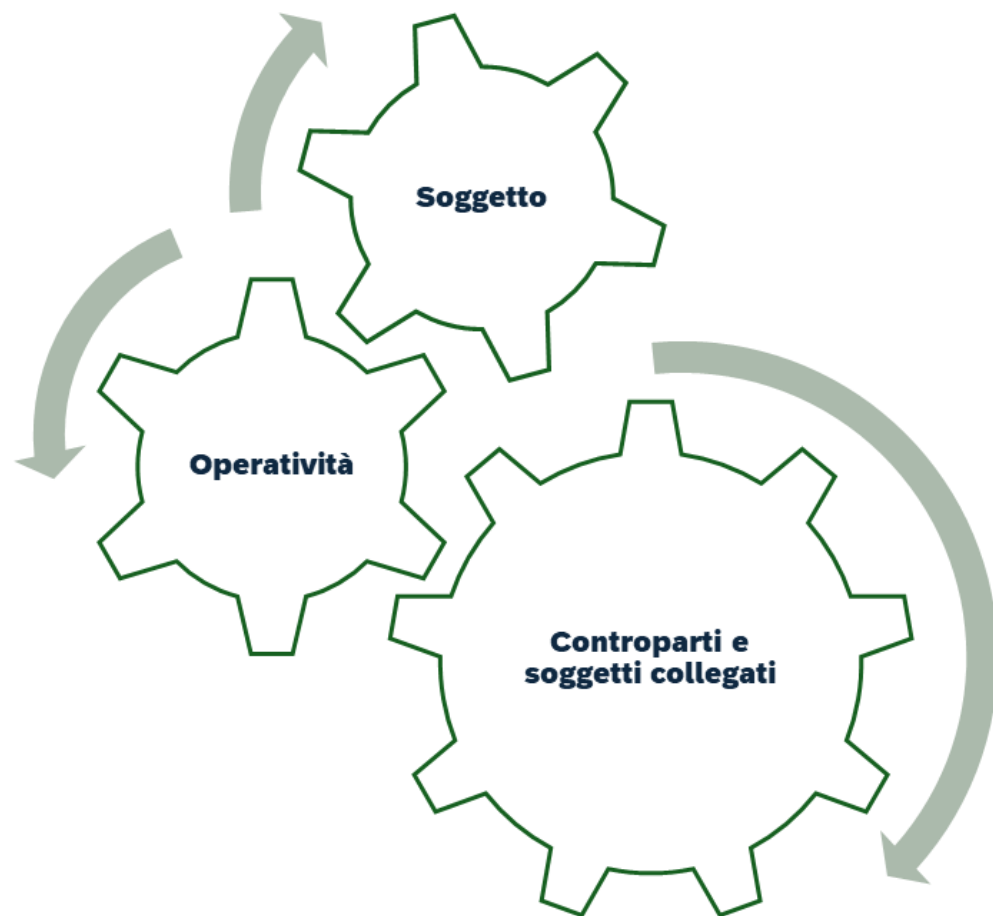


Strumenti, anche informatici, basati su regole e parametri qualitativi e quantitativi



Possibilità di forme di condivisione delle informazioni, nel rispetto della riservatezza

ESAME DELLE ANOMALIE



Rilevano il rapporto tra la tipologia e le caratteristiche dell'operatività e il profilo del soggetto, i relativi importi o comportamenti omissivi o riluttanti, circostanze pregiudizievoli, opache, inusuali o illogiche



L'esame delle anomalie può concludersi con l'esclusione del sospetto anche quando la fattispecie esaminata astrattamente corrisponde a un indicatore di anomalia.
È importante adottare accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Esplicitare le valutazioni per rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto

Una o più operazioni, anche rifiutate, tentate o interrotte

Dati, informazioni e documenti pertinenti (strettamente utili), chiari, coerenti, completi e aggiornati

Non mere reiterazioni; se del caso collegamento tra SOS. Valorizzazione del fenomeno (se possibile)

TEMPISTICHE



Sospensione di operazioni sospette

D'iniziativa della UIF o su richiesta di NSPV, DIA, AG, FIU (purché non ne derivi pregiudizio alle indagini)

I soggetti obbligati possono sottoporre alla UIF una o più operazioni sospette per la valutazione della sospensione

La UIF valuta ed entro i **2 gg lavorativi successivi** comunica se non sussistono le condizioni per la sospensione ovvero se avvia l'iter di valutazione

Dal 12.01.2026
informatizzazione del
procedimento
attraverso il Portale
Infostat-UIF

Medio tempore astensione dall'esecuzione dell'operazione e monitoraggio

Riservatezza nei confronti del cliente

Comunicazione degli esiti della valutazione della UIF; in caso di sospensione, la durata massima è di 5 gg, con possibilità di revoca in presenza di fatti o circostanze che incidono sui presupposti

Flusso di ritorno

Esiti delle segnalazioni con cadenza **almeno semestrale**: riguardano SOS prive di sufficienti elementi di rischio; SOS classificate dalla UIF a basso rischio; eventuali ulteriori esiti delle SOS considerate a rischio. Nel caso di SOS inviate tramite Organismi di autoregolamentazione, la UIF invia gli esiti a questi ultimi che provvederanno a comunicarli ai professionisti cui si riferiscono

Schede di feedback con cadenza **almeno annuale** ai segnalanti che hanno inviato nell'anno un numero rilevante di SOS: si tratta di dati sintetici e aggregati sull'attività segnaletica, in particolare relativi al grado di partecipazione del segnalante, alla tempestività, alla compilazione delle SOS, alla qualità della collaborazione attiva

Per coloro che non ricevono la scheda di feedback, **ulteriori modalità** di flussi di ritorno per gruppi o categorie di destinatari, anche con il coinvolgimento degli Organismi di autoregolamentazione

SOS e rapporti con altre previsioni normative

LA SOS NON DEVE
ESSERE INVIATA IN
SOSTITUZIONE DI
ADEMPIMENTI
PREVISTI DA ALTRE
DISPOSIZIONI DI
LEGGE

**Segnalazione
e astensione**

**Segnalazione e
Comunicazioni
oggettive**

**Segnalazione e
Comunicazione
al MEF**

**Segnalazione e
dichiarazioni
nel comparto
oro**

**Segnalazione e
Comunicazioni inerenti
a soggetti designati e
ad altre misure
restrittive**

**Segnalazione
e denuncia di
reati**

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

funzionali all'attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF

per i segnalanti non vigilati dalle Autorità di vigilanza settore;
per i segnalanti vigilati restano ferme le disposizioni delle Autorità di riferimento

REFERENTE SOS



È il **destinatario persona fisica**; nel caso di destinatario non coincidente con persona fisica è il legale rappresentante o un suo delegato (interno allo stesso destinatario); compiti e requisiti *ad hoc*

L'indicazione di questo soggetto è strettamente funzionale all'adempimento dei compiti definiti dalle istruzioni e **non rileva a fini dell'individuazione del responsabile dell'eventuale omessa SOS** nell'ambito della procedura sanzionatoria

PROCEDURA INTERNA SECONDO PROPORZIONALITÀ

FACOLTATIVA

- Per i destinatari **coincidenti con una persona fisica**, anche se svolgono l'attività in forma associata, con dipendenti/collaboratori per gli adempimenti AML

OBBLIGATORIA

- Per associazioni, studi professionali o società tra professionisti in cui, ferma restando la responsabilità del singolo professionista, **è prevista la funzione AML**
- Per i destinatari **non coincidenti con una persona fisica**

- agevola la rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette.
- concorre alla corretta organizzazione del destinatario e rientra tra le procedure di mitigazione del rischio ML/TF



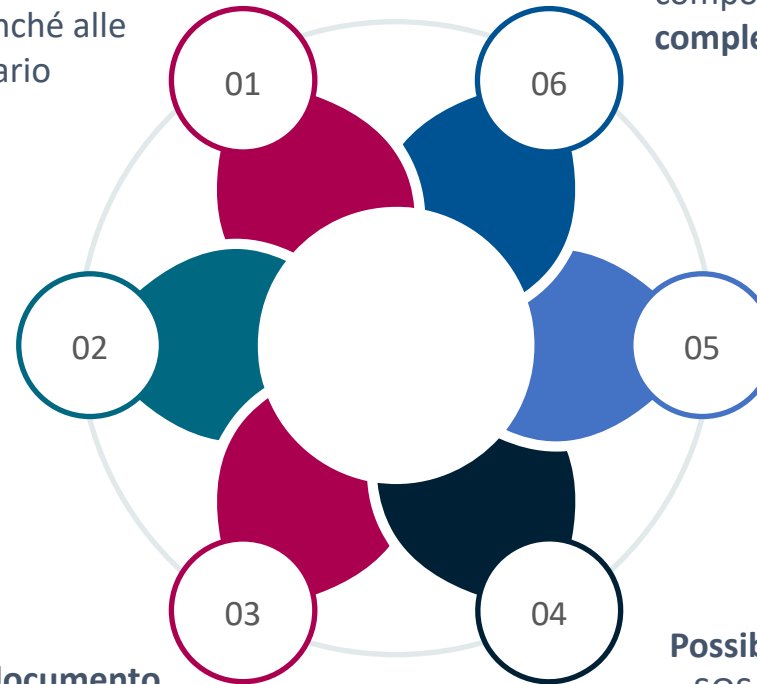
eventuali violazioni potranno essere considerate di minore gravità

PROCEDURA INTERNA SECONDO PROPORZIONALITÀ

Contenuti proporzionati alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività svolta nonché alle capacità organizzative del destinatario

Non è una mera riproduzione della normativa in materia di SOS

Può essere inserita nel documento predisposto per l'autovalutazione dei rischi



È volta a garantire **efficacia, omogeneità** dei comportamenti, **tempestività** delle valutazioni, **completezza** della SOS, **riservatezza**

Ad esempio: indica il referente SOS; descrive il contributo di dipendenti/collaboratori, le attività e gli strumenti utilizzati per l'individuazione e l'esame delle anomalie; definisce le priorità considerate nell'esame delle anomalie

Possibilità di esternalizzare compiti di supporto alla SOS (non sono esternalizzabili l'approvazione dei criteri per la rilevazione delle operazioni sospette o anomale, la decisione di inviare la SOS né la trasmissione della medesima)

Portale Infostat-UIF e segnalazione

PARTE TERZA

Sezione I

 Registrazione al portale Infostat - UIF



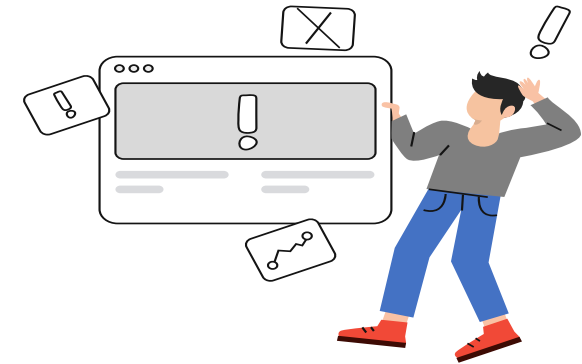
Sezione II

 Modalità di segnalazione



Sezione III

 Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni



SEGNALAZIONE DI SOSPETTI – ART. 69 AMLR

- Ai fini del sospetto i soggetti obbligati valutano «le **operazioni** o le **attività** svolte dai loro clienti sulla base e a fronte di **qualsiasi fatto e informazione pertinente** di cui siano a conoscenza o di cui siano in possesso»
- Il sospetto si basa sulle caratteristiche del **cliente** e delle sue **controparti**, sulle **dimensioni** e sulla **natura** dell'operazione o dell'attività, o sui relativi **metodi** e **modelli**, sul **legame** tra diverse operazioni o attività, sull'**origine**, sulla **destinazione** o sull'**uso** dei fondi o su **qualsiasi altra circostanza** nota al soggetto obbligato
- Entro il 10 luglio 2026, l'**AMLA** elabora progetti di **norme tecniche di attuazione sul formato da utilizzare per la segnalazione dei sospetti** e per la trasmissione alle FIU delle registrazioni delle operazioni
- Entro il 10 luglio 2027, l'**AMLA** emana orientamenti sugli **indicatori** di attività o comportamenti sospetti. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente
- Data la continua evoluzione del contesto di rischio, tali orientamenti dovrebbero essere riesaminati periodicamente e **non dovrebbero pregiudicare l'emissione, da parte delle FIU, di orientamenti o indicatori** in materia di rischi e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati **a livello nazionale** (considerando 136 AMLR)

CONTINUITÀ E PROSPETTIVE

- Le istruzioni della UIF (come gli indicatori di anomalia del 2023) prendono in considerazione «operazioni» e «attività» in linea con l'art. 69 dell'AMLR (**vd. definizione di «operatività»**)
- I parametri di cui all'art. 69 dell'AMLR confermano che, come previsto dagli indicatori e dalle istruzioni della UIF, **il sospetto è valutato sulla base di elementi soggettivi e oggettivi**
- Nel rinnovare le istruzioni per le SOS **non è stato modificato il tracciato segnaletico** (anche in considerazione dell'intervento che l'AMLA realizzerà su tale profilo entro luglio 2026)
- Gli indicatori demandati all'AMLA (entro luglio 2027) non escludono l'**opportunità di mantenere e aggiornare gli indicatori nazionali** (vd. considerando 136 AMLR). La UIF ha presentato i propri indicatori alle altre FIU dell'Unione e mantiene un approccio proattivo per l'affermazione delle migliori prassi a livello UE (anche nell'ambito dei gruppi di lavoro avviati per l'attuazione dei mandati normativi affidati all'AMLA)

